

**Disposizioni speciali in materia di finanza regionale.**

**CAPO II bis**

*Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili*

**Art. 9 bis**

(1)

**1.** L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.

**2.** L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore di servizio competente, previa deliberazione della Giunta regionale qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

(2)(4)(5)

**2 bis.** L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

(7)

**2 ter.** Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.

(8)

**3.** La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti

montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti e organismi strumentali della Regione, Amministrazioni statali, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.

(3)(6)

**4.** Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

**5.** I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni, a eccezione degli oneri di gestione degli spazi assegnati a favore di enti strumentali e società in house in immobili direttamente utilizzati dall'Amministrazione regionale.

(11)

**5 bis.** Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a titolo di aiuti di de minimis.

(9)

**5 ter.** Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).

(10)

Note:

**1** Nuova partizione contenente l'articolo 9 bis aggiunta da art. 2, comma 7, L. R. 13/2002

**2** Comma 2 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 1/2004

- 3** Parole aggiunte al comma 3 da art. 14, comma 15, lettera b), L. R. 12/2009
- 4** Parole sostituite al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
- 5** Parole aggiunte al comma 2 da art. 16, comma 14, L. R. 18/2011
- 6** Parole aggiunte al comma 3 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2014
- 7** Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
- 8** Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 4, L. R. 14/2016
- 9** Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 10** Comma 5 ter aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 8/2022
- 11** Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 1, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

### **Art. 9 bis 1**

*(Disciplina applicabile agli Enti locali)(1)*

**1.** Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 13/2021